



COMUNE DI GENOVA

328 Direzione Diritto Civile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 37 del 16/10/2025

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 37 del 16 ottobre 2025;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Società Partecipate, Avvocatura e Affari legali, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia Sociale, Economia del Mare, Rapporti tra porto e Città, Alessandro Terrile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", in particolare l'art. 191, regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, e l'art. 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, in particolare l'art. 38 c. 2 lettera o), le competenze del Consiglio Comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22/12/2023, e in particolare l'art. 25, riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2024 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il

Rilevato che il Comune di Genova è stato ed è tuttora parte in numerosi giudizi innanzi al Giudice Amministrativo ed al Giudice Civile.

Considerato che per alcune controversie recentemente definite il Comune di Genova, risultato soccombente, è stato condannato, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali, liquidate in sentenza.

Premesso che:

- a. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG. n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, quantificate in euro 1.046,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori, esborsi e spese di Ctù, per un importo complessivo di euro 2.397,55 (di cui euro 1.046,00 per compensi, euro 156,90 per spese generali al 15%, euro 48,12 per contributi previdenziali al 4%, euro 237,00 per esborsi ed euro 909,53 quali spese della Ctù);
- b. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 180,00 per compensi, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 232,28 (di cui euro 180,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 7,28 per contributi previdenziali al 4%, ed euro 43,00 per esborsi);
- c. con dispositivo del Giudice di Pace di Genova, letto all'udienza del 30/06/2025, RG n. *omissis* in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 240,00, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 332,43 (di cui euro 240,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 36,30 per spese generali al 15%, euro 11,13 per contributi previdenziali al 4% ed euro 43,00 per esborsi);
- d. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, quantificate di euro 173,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 252,30 (di cui euro 173,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 26,25 per spese generali al 15%, euro 8,05 per contributi previdenziali al 4% ed euro 43,00 per esborsi);
- e. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Alessandria, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, quantificate di euro 278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 448,64 (di cui euro 278,00 per compensi, euro 41,70 per spese generali al 15%, euro 12,79 per

contributi previdenziali al 4%, euro 73,15 quale Iva al 22% ed euro 43,00 per esborsi);

- f. con sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, quantificate di euro 240,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 332,43 (di cui euro 240,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 36,30 per spese generali al 15%, euro 11,13 per contributi previdenziali al 4% ed euro 43,00 per esborsi);
- g. con dispositivo del Giudice di Pace di Genova, letto all'udienza dell'1/10/2025, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, quantificate di euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 282,20 (di cui euro 200,00 per compensi, euro 30,00 per spese generali al 15%, euro 9,20 per contributi previdenziali al 4% ed euro 43,00 per esborsi);
- h. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione all'atto di precetto finalizzato all'esecuzione di prescrizioni in materia di registrazioni anagrafiche, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro 1.452,25 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori, per un importo complessivo di euro 2.119,01 (di cui euro 1.452,25 per compensi, euro 217,84 per spese generali al 15%, euro 66,80 per contributi previdenziali al 4% ed euro 382,12 quale Iva al 22%);
- i. con sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, RG n. *omissis*, in materia di querela di falso avverso verbale di accertamento e contestazione, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, quantificate in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 864,14 (di cui euro 662,00 per compensi, euro 2,00 quale bollo, euro 99,60 per spese generali al 15%, euro 30,54 per contributi previdenziali al 4% ed euro 70,00 per esborsi);
- j. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova del 02/09/2025, nella causa RG n. *omissis*, in materia di responsabilità ex art. 2051 e art. 2043 c.c., il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con le altre parti, al pagamento in favore del CTU dell'onorario, oltre accessori di legge, pari ad euro 3.310,99 (di cui euro 1.776,39 per compensi, euro 117,00 per spese imponibili, euro 75,74 per contributi previdenziali al 4%, euro 433,21 per Iva al 22% ed euro 908,66 per esborsi), quale quota di competenza (1/6);
- k. a seguito del decreto di liquidazione del Tribunale Civile di Genova dell'11/08/2025, nella causa RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, il Comune di Genova è tenuto, in via solidale con le altre parti, al pagamento in favore del CTU dell'onorario, oltre accessori di legge, pari ad euro 1.978,19 (di cui euro 1.490,84 per compensi, euro 68,26 per spese imponibili, euro 62,36 per contributi previdenziali al 4%, euro 356,72 per Iva al 22%), quale quota di competenza (1/2);
- l. con sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*, in materia di diniego edilizio, il Comune di Genova è stato condannato al pagamento in favore della controparte di euro

7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, accessori ed esborsi, per un importo complessivo di euro 12.338,84 (di cui euro 7.000,00 per compensi, euro 1.050,00 per spese generali al 15%, euro 322,00 per contributi previdenziali al 4%, euro 1.841,84 per Iva al 22% ed € 2.125,00 per esborsi);

Considerato altresì che la legittimità del pagamento delle somme trae il suo fondamento dalla sentenza costituente titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Ritenuto necessario, anche al fine di evitare azioni esecutive da parte delle controparti nei giudizi sopra elencati, provvedere, in ottemperanza alle predette sentenze, procedendo al riconoscimento del debito maturato, per un importo complessivo pari ad euro 24.889,00 comprensivo di accessori ed oneri fiscali stimati;

Dato atto, che i pagamenti per i provvedimenti di cui alle premesse sono da considerarsi effettuati, per le sentenze non ancora passate in giudicato, con salvezza di ripetizione, in caso di esito favorevole per l'Ente civico dei relativi giudizi di impugnazione;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giudiziari di Diritto Civile, è stata svolta dall'Avv. Raffaella Parodi, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giudiziari di Diritto Amministrativo, è stata svolta dall'Avv. Luca De Paoli, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

La Giunta

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 2.397,55 per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG. n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 232,28, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 332,43 per il debito derivante dal dispositivo reso all'udienza del 30/06/2025 dal Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
4. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 252,30 per il debito derivante dalla sentenza n. 1619/2025 del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale;
5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 448,64 per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Alessandria, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale;
6. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 332,43, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione a cartella esattoriale;
7. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 282,20, per il debito derivante dal dispositivo reso all'udienza dell'1/10/2025 dal Giudice di Pace di Genova, RG n. *omissis* in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
8. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 2.119,01, per il debito derivante dalla

sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, RG n. *omissis*, in materia di opposizione all'atto di precetto finalizzato all'esecuzione di prescrizioni in materia di registrazioni anagrafiche;

9. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 864,14, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del tribunale Civile di Genova, RG n.*omissis*, in materia di querela di falso avverso verbale di accertamento e contestazione;
10. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 3.310,99, per il debito derivante dal decreto di liquidazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, reso dal Tribunale Civile di Genova il 02/09/2025, nella causa RG n. *omissis*, in materia di responsabilità ex art. 2051 e art. 2043 c.c.;
11. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 1.978,19, per il debito derivante dal decreto di liquidazione del Consulente Tecnico d' Ufficio, reso dal Tribunale Civile di Genova l'11/08/2025, nella causa RG n. *omissis* in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
12. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo stimato di euro 12.338,84, per il debito derivante dalla sentenza n. *omissis* del Consiglio di Stato, RG n. *omissis*, in materia di diniego edilizio;
13. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui ai punti da n. 1 a n. 11 l'importo complessivo di euro 12.550,16 sarà impegnato con successive determinazioni dirigenziali, con imputazione della spesa al capitolo 1742 "Spese giudiziarie – Diritto Civile", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
14. di dare atto che ai fini del pagamento delle spese legali previste dai provvedimenti giudiziari di cui al punto n. 12 l'importo complessivo di euro 12.338,84 sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale, con imputazione della spesa al capitolo 1743 "Spese giudiziarie – Diritto amministrativo e tributario", C.d.c. 0075.6.29 "Avvocatura Comunale – prestazioni di servizi ", P.d.C. 1.3.2.99.002 "Altre spese legali";
15. di demandare alla Direzione di Area Avvocatura gli adempimenti di competenza;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
328 N. 272 / 2025 DEL 14/10/2025 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE.

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

14/10/2025

Il Dirigente
Direzione Diritto Civile
Avv. Raffaella Parodi

Il Dirigente
Direzione Diritto Tributario
Avv. Luca De Paoli

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	272 / 2025
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono
2025	euro 12.550,16	1742			
2025	euro 12.338,84	1743			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
DIREZIONE DIRITTO CIVILE
Avv. Raffaella Parodi

IL DIRIGENTE
DIREZIONE DIRITTO TRIBUTARIO
Avv. Luca De Paoli



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
328 N. 272 / 2025 DEL 14/10/2025 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DI SENTENZE.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/10/2025

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente